



CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** **** ****

N.212/GM

ORIGINALE

Del 09/10/2025

OGGETTO: TRIBUNALE DI CATANZARO RICORSO EX ART. 281 DECIES CPC
PROMOSSO DA [OMISSIS]. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA . FASC. 3007

In data 09/10/2025 convocata da Sindaco alle ore 13:00 nella Sede Comunale, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco		SI
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Avv.to Vincenzo
PRENESTINI

Presiede nella qualità di Sindaco Arch. Daniele VACCA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la sig.ra [omissis] rappresentata e difesa dall'Avv. Ilario Sestito, (unitamente e o disgiuntamente) all'avv. Pasquale Barbale, con ricorso ex art. 281 decies cpc, acquisito agli atti al prot. n. 14916/2025 del 01.10.2025, ha chiamato in giudizio questo civico Ente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. L'attrice [omissis] asserisce che: ***“In data 6 Marzo 2024, alle ore 18:00 circa, si trovava a percorrere a piedi Via Chiarello, angolo Via San Martino, nell'abitato di Soverato, allorquando, cadeva rovinosamente per terra a causa di un filo di ferro che era stato adoperato per ancorare sull'asfalto una transenna. Tale insidia non era in alcun modo segnalata, né visibile o percepibile usando la normale diligenza”***;

Per l'effetto l'attrice ha instaurato la presente azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto risarcitorio, chiedendo al Tribunale adito:

“di voler fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro 5 giorni dalla designazione del Giudice Istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza, invitandolo a costituirsi nelle forme e nei termini di legge”

NEL MERITO:

*“accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato, come in premessa, per responsabilità esclusiva del Comune di Soverato in persona del suo legale rappresentante e per l'effetto, condannare, l'odierna convenuta, Comune di Soverato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, ammontanti a complessivi € **10.119,00**, comprensivi del danno da invalidità temporanea totale e parziale, danno biologico e delle spese mediche sostenute o a quella diversa somma minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.*

Valutare ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 primo comma cpc il rifiuto di parte convenuta all'invito di aderire alla proposta di negoziazione assistita. Con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc.”

Ritenuto che, sulla scorta della documentazione esistente agli atti di quest'Ufficio, risulta utile e necessaria la costituzione in giudizio dell'Ente al fine di contrastare le avverse richieste dell'istante;

Viste le Linee guida n.12 dell'ANAC, approvate con Delibera n.907/2018, secondo cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici), l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allorquando la stessa si esaurisca in una isolata prestazione di difesa in giudizio, non integra un contratto di appalto bensì un contratto d'opera professionale ed è pertanto esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici;

Tenuto conto che tale affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Precisato come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 06.06.2019 n. C -264/18, ha espressamente dichiarato che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica;

Considerato che il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 ha definitivamente fatto proprie le numerose Direttive Europee in tema di incarichi legali confermando che gli stessi non possono essere disciplinati da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica e pertanto gli incarichi legali restano definitivamente esclusi dal codice dei contratti;

Dato atto che:

- il Comune non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di un Ufficio legale con personale in grado di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui venga coinvolto, sia nelle fasi giudiziali, sia stragiudiziali, sia in qualità di parte attiva, sia di convenuto, ovvero di soggetto controinteressato nei giudizi civili, penali e amministrativi;
- al presentarsi dell'esigenza di tutela dei propri interessi in giudizio, deve quindi affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense;

Considerato, per quanto innanzi, la necessità di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune nel giudizio sopra indicato, conferendo incarico ad un avvocato esterno;

Atteso che:

- si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale mediante stipula di apposito disciplinare d'incarico, avente valore contrattuale, che sarà sottoscritto sotto forma di scrittura privata, in cui sono definite, tra l'altro, le condizioni ed il corrispettivo per l'affidamento dell'incarico;
- che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Verificato che il capitolo 490, cui la somma va imputata, presenta sufficiente disponibilità per il conferimento dell'incarico di che trattasi a difesa delle ragioni del Comune;

Ritenuto, dunque, opportuno costituirsi in giudizio nel procedimento descritto in narrativa conferendo all'uopo apposito incarico di patrocinio legale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e nelle forme di legge e ripetuti per l'immediata esecutività rappresentante dell'Ente;

DELIBERA

- 1) **di resistere** e costituirsi in giudizio *de quo* promosso contro questo civico Ente dal soggetto sopra indicato dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
- 2) **di demandare** al Sindaco il conferimento della procura *ad litem*, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con incarico di patrocinio legale all'Avv. Tropeano Luigi;
- 3) **di demandare** al Responsabile del Settore I° l'adozione dei provvedimenti consequenziali del presente deliberato, il relativo impegno di spesa da contenersi nella somma massima di € 3.706,16 inclusi oneri di legge CPA e spese generali;
- 4) **di demandare** al Responsabile del Settore I° il potere di sottoscrizione dello schema di disciplinare già approvato con delibera di Giunta comunale;
- 5) **di prenotare** la spesa di € 3.706,16 **sul capitolo 490** della gestione del bilancio corrente;
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to Arch. Daniele VACCA _____

IL SEGRETARIO f.to Avv.to Vincenzo PRENESTINI _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile di Settore f.to Paola Grande Soverato 09.10.2025	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile di Settore f.to Dott. Bruno Iorfida Soverato 09.10.2025
--	---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:

(x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **21/10/2025** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to Vincenzo PRENESTINI

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **21/10/2025**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv.to Vincenzo PRENESTINI